##  Regolamento del consiglio di istituto

Deliberazione n. del 27/05/2022

**Art. 1 Il Consiglio di Istituto**

Definizioni e compiti

Il Consiglio di Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento 28 agosto 2018, n. 129 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Consiglio di Istituto, nel quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola, è organo di governo unitario dell’Istituto. Ogni membro del Consiglio di Istituto non rappresenta solo la componente della quale è stato eletto, ma l’intera comunità scolastica, facendosi promotore dell’unità di indirizzo di tutte le componenti. Il Presidente è garante di tale unità di indirizzo.

E’ obiettivo del Consiglio di Istituto mantenere e sviluppare, nei loro aspetti educativi, le relazioni fra l’attività interna della scuola e la vita della società civile.

Il Consiglio di Istituto è organo collegiale di governo ed in quanto tale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

Le funzioni del Consiglio di Istituto sono dettagliatamente elencate nella normativa sopra citata alla quale integralmente [si rimanda.](http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC11734&amp;node=8920)

**Art. 2 Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto**

La prima seduta del Consiglio di Istituto immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal dirigente scolastico.

Prima Convocazione. Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto. è presieduto dal dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente.

Elezione del Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio di Istituto. E’considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti eletti del Consiglio di Istituto. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).

Attribuzioni del Presidente. Il Presidente: 1) a.convoca e presiede il Consiglio; b. affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso; c. autentica con la propria firma i verbali delle sedute redatti dal Segretario del Consiglio; d. cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Elezione del vice-presidente. Il Consiglio di Istituto delibera di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del presidente. In caso di impedimento o di assenza del presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.

Decadenza carica Presidente e vice-presidente. Il Consiglio può revocare la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. La mozione di sfiducia deve essere proposta da almeno due terzi dei componenti del consiglio stesso (art. 40 del D.L.vo 297/94).

Segretario Verbalizzante. La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza del Presidente. Questi designa il Segretario per la durata dell’intero anno scolastico. I verbali sono sottoscritti oltre che dal Segretario anche dal Presidente.

Convocazione del Consiglio. La convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal presidente, di norma con preavviso di massima non inferiore a 5 giorni rispetto alla data della riunione. Il presidente è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva, ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso (art. 11 della CM 105/75) di norma entro i 10 giorni successivi. Qualora si tratti di deliberazioni obbligatorie o comunque necessarie per l’iter del procedimento amministrativo o gestionale, il presidente, su proposta del presidente della G.U. convoca il Consiglio in seduta straordinaria, anche con preavviso inferiore ai cinque giorni. In caso di inerzia del presidente nella convocazione entro i termini di cui sopra, in sua assenza o impedimento, la convocazione è disposta dal vicepresidente; in caso di inerzia del vice-presidente nella convocazione entro i termini di cui sopra, in sua assenza o impedimento, la convocazione è disposta dal consigliere più anziano.

Nel caso in cui l’inerzia o i ritardi nella convocazione del consiglio dovessero pregiudicare il regolare funzionamento dell’organo collegiale e l’attività amministrativa e/o didattica dell’istituto scolastico, il dirigente scolastico segnala la situazione al direttore generale dell’USR (28 del D.Lgs. 297/1994 “In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di istituto, il provveditore agli studi provvede allo scioglimento del consiglio”). La convocazione, contente data e ora di svolgimento e ordine del giorno, viene notificata ai singoli consiglieri per e-mail, e mediante affissione all’albo on-line della Scuola. In ogni caso, l’affissione all’albo di tale avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione del Consiglio.

L’ordine del giorno è formulato dal presidente del Consiglio di Istituto su proposta del presidente della Giunta Esecutiva (“La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico distrettuale/provinciale, fissa l’ordine del giorno e cura l’esecuzione delle delibere del consiglio stesso” articoli 18 e 22 del dlgs 297/94).

Commissioni. Il Consiglio di Istituto può costituire commissioni. Delle commissioni nominate dal Consiglio di Istituto possono far parte i membri del consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

Sedute pubbliche. Le sedute del Consiglio di Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.

Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

Pubblicità degli atti. La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante pubblicazione delle deliberazioni sul sito della scuola.

Decadenza dalla carica di consigliere. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato a presentare per iscritto le giustificazioni dell’assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio di Istituto con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica.

**Art 3 Modalità telematica di convocazione e svolgimento del Consiglio di Istituto. Convocazione del consiglio telematico**

 Oltre alla modalità ordinaria, il presidente può convocare l’organo in forma telematica per motivate esigenze organizzative e di funzionalità e/o di urgenza e/o legate a particolari disposizioni sanitarie, tramite l’apposita piattaforma digitale messa a disposizione dall’Istituto. La convocazione del Consiglio telematico da parte del presidente avviene con le modalità previste nel presente articolo. Per la maggioranza prevista per l’approvazione delle delibere e per ogni altra questione non specifica del Consiglio telematico, si fa riferimento alle norme previste per il Consiglio ordinario in presenza.

**Art. 4 Norme di funzionamento**

**della Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto**

La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità dei voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei candidati. La Giunta Esecutiva: 1) prepara i lavori del Consiglio d'Istituto e predispone i materiali necessari per i componenti del Consiglio, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso, e si riunisce con congruo **3** anticipo rispetto al Consiglio; 2) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto; 3) predispone il programma finanziario-annuale.

Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto.

**Art. 5 – Estinzione e scioglimento**

Il Consiglio dura in carica tre anni, può essere sciolto dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale:

 a)nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti;

   b)in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio.

**Art. 6 – Elezioni suppletive**

 Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:

per la surroga di membri, per qualsiasi motivo cessati, nel caso di esaurimento della lista di provenienza;

nell'ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un'ulteriore alterazione strutturale del Consiglio;

nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.

Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie.

I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

## Art. 7 - Proroga del mandato

 Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente. I rappresentanti dei Genitori e dei Docenti, purchè non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.

## Art. 8 - Consiglieri

I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio, vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste, si procede alle elezioni suppletive.

 Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina, mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve inoltre individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti; spetta al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.

Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui le dimissioni vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale.

Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni e ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario.

Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di Consigliere.

## Art. 9 - Presenza di estranei ed esperti

 L'intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non facciano parte del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi, costituisce vizio di composizione dell'organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati.

1. Il Consiglio può chiedere ad esperti, e/o a persone che il Consiglio intenda consultare, di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata mediante delibera a maggioranza, pena l'illegittimità di cui al comma precedente. La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione del loro parere e la votazione deve avvenire senza la loro inclusione.
2. Le delibere adottate in una seduta irregolare non sono nulle ma possono diventarlo, se tempestivamente impugnate.
3. Il **D**irettore dei **S**ervizi **G**enerali ed **A**mministrativi dell'Istituto, in quanto membro di diritto della Giunta Esecutiva, per richiesta del Dirigente Scolastico, in qualità di esperto, è invitato a tutte le sedute del Consiglio d'Istituto previste, in particolare ove sono in discussione aspetti contabili, amministrativi, tecnico-giuridici e didattici. Inoltre, il Dirigente Scolastico può anche invitare altro personale esperto dell'istituzione scolastica con competenze specifiche.

## Art. 10 – Discussione

 Ogni Consigliere ha diritto di intervenire al massimo due volte (intervento e replica), per non più di cinque minuti ogni volta, su ogni argomento all’ordine del giorno.

##  Art. 11 – Deliberazione

 La deliberazione, perché sia valida, deve essere intestata e indicare il numero dei presenti o assenti, e deve contenere un richiamo alle norme che demandano al Consiglio la competenza sul suo oggetto, un richiamo ad eventuali pareri, proposte e richieste, e il dispositivo che contiene la parte precettiva del provvedimento e che può indicare anche modi e tempi di attuazione della delibera. La delibera deve essere inoltre sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definiti contro i quali è ammesso il ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale in prima istanza (entro quindici giorni) e successivamente al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di sessanta giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni. In presenza di ricorso, l’efficacia della delibera si intende sospesa fino al pronunciamento dell’organo competente, salvo che il Consiglio decida, all’unanimità, di mantenere la delibera valida.

Il presente regolamento ha validità fino a nuova deliberazione del Consiglio di Istituto.